

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1974

#### Istituzione in Benevento della terza università della Campania

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi delle università italiane è, tra l'altro, causata dalla concentrazione degli atenei e delle facoltà solo in alcune zone del territorio nazionale.

La carenza di istituzioni universitarie nel Sud o il sovraffollamento di quelle esistenti, per ciò incapaci di accogliere la crescente domanda di cultura in relazione al rilevante incremento dell'istruzione media e superiore, costituisce anche il motivo, più volte denunciato, dell'arretratezza meridionale rispetto al processo di sviluppo del Paese, caratterizzato dall'esigenza di alta specializzazione tecnologica e scientifica.

Se è stato pressochè universalmente riconosciuto il principio dell'istituzione di una università in ogni Regione, è altrettanto avvertita l'esigenza di alleggerire le università esistenti dalla massa di studenti che vi affluiscono, con gravi difficoltà di alloggio e di trasporti.

Tale è il caso dell'Università di Napoli, di per sé insufficiente per la popolazione sco-

lastica della Campania e che pure accoglie allievi di altre Regioni meridionali.

Nè si è dimostrato sufficiente, ad eliminare gli inconvenienti, l'ampliamento già in atto dell'Università di Salerno, la seconda della Campania.

Gli studi del Comitato regionale per la programmazione economica, il programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975 e le varie ipotesi di assetto del territorio, hanno messo in evidenza la necessità dell'istituzione di una terza università in Campania, al servizio delle zone interne.

Per soddisfare tale esigenza viene presentato il disegno di legge con l'ambizione di offrire un « servizio » che sia caratteristico rispetto a quelli resi da altre università e sia, nel contempo, collegato opportunamente alla realtà locale.

Il primo requisito si giustifica con la proposta di istituzione di alcune discipline, che costituiscano centro di attrazione tanto per

gli studiosi che per gli studenti, creando così strutture universitarie non chiuse, ma aperte alla circolazione delle idee e degli uomini.

Solo così infatti l'università può assolvere ad una delle finalità fondamentali che ne giustificano l'istituzione: quella cioè della rottura effettiva dell'isolamento culturale in zone nelle quali tale isolamento rappresenta la caratteristica primaria.

Il secondo requisito, cioè il collegamento con la problematica locale, si giustifica con l'esigenza di inserire organicamente le attività universitarie nel più ampio contesto del complesso di attività che si svolgono a livello della realtà locale.

A tali obiettivi corrisponde anche la concezione dell'università di tipo residenziale, come sede ideale per corsi estivi, di tipo intensivo e specialistico, per corsi post-laurea di specializzazione e di perfezionamento, « corsi ai quali troppo poca importanza è stata data, mentre invece essi sono destinati a divenire la struttura più qualificante e l'Università di domani ».

La città di Benevento, proposta come sede della istituenda terza università, per la sua collocazione a cavallo del Molise e della Puglia, per poter richiamare allievi da comuni molto vicini delle stesse provincie di Caserta e di Avellino, per popolazione scolastica propria, valutata a 30.000 alunni nelle varie scuole di ogni ordine e grado, può costituire una felice scelta anche per un rapporto ottimale tra studenti e professori.

Giova ricordare che oltre ad un museo e ad una pinacoteca provinciale di notevole valore culturale, la città di Benevento è dotata di due biblioteche di importanza nazionale.

Nella provincia sono presenti tutti gli istituti ad indirizzo classico, scientifico, magistrale, professionale.

Tutto ciò fa ritenere che l'istituzione di una terza università serva anche a risolvere i problemi dell'Università di Napoli nel quadro non solo della programmazione scolastica regionale ma nazionale.

Confidiamo pertanto nel favorevole accoglimento del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituita l'Università degli studi di Benevento. L'Università è residenziale ed è organizzata in facoltà, scuole ed istituti.

## Art. 2.

L'Università comprende le Facoltà di scienze economiche e bancarie; scienze statistiche, demografiche ed attuariali; lingue e letterature straniere moderne; scienze matematiche, fisiche e naturali; medicina veterinaria.

La Facoltà di scienze economiche e bancarie è ordinata nei corsi di scienze economiche e bancarie e scienze economiche.

La Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, è ordinata nei corsi di scienze statistiche e demografiche e scienze statistiche ed attuariali.

La Facoltà di lingue e letterature straniere moderne è ordinata nel corso di laurea di lingue e letterature straniere e moderne.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è ordinata nei corsi di matematica e scienze geologiche.

La Facoltà di medicina veterinaria è ordinata nei corsi di medicina veterinaria, scienza della produzione animale e scienze delle preparazioni alimentari.

Presso le Facoltà sono annesse le seguenti scuole: scuola di perfezionamento in relazioni pubbliche; scuola di specializzazione sulla cooperazione agricola; scuola di perfezionamento in discipline bancarie; scuola di perfezionamento in economia dei trasporti e del turismo; scuola di perfezionamento in didattica delle lingue e letterature moderne; scuola di specializzazione di trattamento automatico delle informazioni; scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte; scuola di perfezionamento in geologia applicata; scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue ed allevamenti zootecnici; scuola di perfezionamento in economia mon-

tana degli Appennini; scuola di conduzione di aziende agrarie; scuola di perfezionamento in lingue moderne per traduttori ed interpreti; scuola di ingegneria idraulica applicata all'agricoltura; scuola di ingegneria ceramica; scuola di viticoltura ed enologia.

L'attività didattica e di ricerca delle Facoltà e delle scuole di cui ai due commi precedenti si svolge presso i seguenti istituti policattedra:

- 1) istituto di ricerche aziendali;
- 2) istituto di economia;
- 3) istituto di lingue e letterature moderne;
- 4) istituto giuridico;
- 5) istituto storico politico;
- 6) istituto di informatica;
- 7) istituto di geologia;
- 8) istituto di matematica e fisica;
- 9) istituto di statistica;
- 10) istituto di demografia;
- 11) istituto di scienze attuariali;
- 12) istituto di mineralogia;
- 13) istituto di biologia vegetale;
- 14) istituto di biologia animale;
- 15) istituto chimico;
- 16) istituto di anatomia;
- 17) istituto di fisiologia;
- 18) istituto di farmacologia;
- 19) istituto di medicina e chirurgia veterinaria;
- 20) istituto di ecologia e merceologia;
- 21) istituto di sociologia.

I predetti istituti sono interfacoltà e raggruppano gli insegnamenti secondo il criterio dell'affinità; essi sono ubicati presso la Facoltà che ha in statuto la maggior parte degli insegnamenti ad essi afferenti.

### Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto, il comitato tecnico amministrativo per l'isti-

tuzione dell'Università degli studi di Benevento.

Il comitato è composto da:

- 1) tre membri designati dal Consiglio regionale della Campania;
- 2) tre membri designati dal Consiglio provinciale di Benevento;
- 3) tre membri designati dal Consiglio comunale di Benevento;
- 4) un rappresentante del CIPE;
- 5) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 6) un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
- 7) sei docenti universitari designati dagli organi statutori del Consorzio per l'istruzione universitaria nel Sannio.

Ciascuno degli organi indicati nel comma precedente provvede agli adempimenti di sua competenza nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Un terzo dei membri designati dagli organi di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente comma è indicato dalle rispettive minoranze.

L'attività del comitato è regolamentata dalle norme in vigore per i comitati tecnico-amministrativi per l'istituzione di nuove università.

La segreteria del comitato è retta da un direttore amministrativo dei ruoli dell'Università.

#### Art. 4.

Il comitato tecnico amministrativo:

- a) nomina, tra i suoi membri docenti, un presidente facente funzioni di rettore;
- b) propone, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a norma dell'articolo 5, la nomina dei membri dei comitati ordinatori delle singole Facoltà;
- c) delibera, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, sentiti i comitati ordinatori, lo statuto universitario e lo trasmette al Ministro della pubblica istruzione per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti. Successive modifiche allo statuto vengono adottate con la me-

desima procedura fino al momento della regolare costituzione del Consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici;

*d)* formula la proposta per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge;

*e)* formula, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base di piano di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento, adottati d'accordo con i competenti organi accademici;

*f)* formula, entro i successivi trenta giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione edilizia mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive sue modificazioni, indicando a tale fine le esigenze didattiche e tecnico-scientifiche della nuova Università;

*g)* amministra le somme messe a disposizione per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università;

*h)* esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università.

#### Art. 5.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà dell'Università di cui alla presente legge, da appositi comitati ordinatori, ciascuno composto da cinque professori universitari di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle Facoltà o di materie affini, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato tecnico-amministrativo, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima riunione i membri dei suddetti comitati, convocati dal più anziano di ruolo di essi, nominano un presidente facente funzioni di preside di Facoltà.

I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie, cureranno la graduale entrata in funzione delle Facoltà.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà disposto il collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico dei componenti i comitati ordinatori che ne facciano richiesta.

#### Art. 6.

Alle spese occorrenti per la costruzione della sede dell'Università e del centro residenziale si farà fronte con i finanziamenti previsti per l'edilizia universitaria. A quelle occorrenti per la costruzione degli impianti e delle attrezzature scientifiche e didattiche, nonchè per l'arredamento, si farà fronte con finanziamento straordinario di lire 30 miliardi da porsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno che provvederà a redigere apposito progetto speciale.

Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con nuovi stanziamenti da introdurre nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 7.

Per il primo funzionamento dei corsi di studio fino al massimo di tremila studenti complessivi sarà gradualmente assegnato il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui ai seguenti commi.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

All'Università di Benevento sono conferiti trenta posti di professori universitari di ruolo e sessanta di contratti biennali, rinnovabili per un altro triennio, di ricercatori per l'addestramento didattico e scientifico.

Il comitato tecnico amministrativo, sentito il senato accademico, provvederà a distribuire tali posti alle varie Facoltà in rapporto alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca.

Sono inoltre assegnate all'Università di Benevento, appena il Ministero della pubblica istruzione ne abbia la disponibilità, diciotto posti di ruolo di tecnico-laureato, trenta di coadiutori, quaranta di personale ausiliario. Anche alla ripartizione del personale tecnico fra le Facoltà provvede il comitato tecnico-amministrativo sentito il senato accademico.

#### Art. 8.

Presso l'Università degli studi di Benevento è costituita l'Opera universitaria.

All'Opera è riconosciuta personalità giuridica in conformità dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa è provvisoriamente amministrata dal comitato tecnico-amministrativo.

#### Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, all'Università di Benevento, per il suo carattere residenziale, si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le norme contenute nella legge istitutiva dell'Università statale in Calabria 12 marzo 1968, n. 442.